C/2024/2101

26.3.2024

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

[COM(2023) 533 final — 2023/0323 (COD)]

(C/2024/2101)

Relatori: -**Panagiotis GKOFAS**

Alena MASTANTUONO

Angelo PAGLIARA

Consultazione	Consiglio dell'Unione europea, 6.10.2023
	Parlamento europeo, 2.10.2023
Base giuridica	Articoli 114 e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Sezione competente	Mercato unico, produzione e consumo
Adozione in sezione	20.12.2023
Adozione in sessione plenaria	17.1.2024
Sessione plenaria n.	584
Esito della votazione	
(favorevoli/contrari/astenuti)	215/14/8

1. **Conclusioni e raccomandazioni**

1.1 Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la comunicazione della Commissione sul *Pacchetto di aiuti per le PMI*, e plaude inoltre all'intenzione della Commissione di continuare a contrastare il fenomeno dei ritardi di pagamento. I pagamenti nei termini previsti contribuiscono a realizzare un contesto economico più sano e rispondono all'obiettivo strategico di un approfondimento del mercato unico. Al tempo stesso, il Comitato teme che trasformare la direttiva in vigore in un regolamento possa limitare la flessibilità degli Stati membri e del contesto imprenditoriale in un periodo in cui parecchie condizioni avverse si registrano in tutta l'UE, e chiede pertanto di condurre un'ulteriore valutazione dei provvedimenti proposti nonché di adottare un approccio proporzionato e su misura per la loro attuazione.

1.2 Il CESE osserva che la mentalità dei ritardi di pagamento è notevolmente diversa da un settore all'altro e da uno Stato membro all'altro. Il Comitato individua due importanti problemi di portata generale in materia di ritardi di pagamento: in primo luogo, l'effettiva applicazione delle norme vigenti; e in secondo luogo, i ritardi di pagamento da parte delle autorità pubbliche, nonostante il limite massimo di 60 giorni previsto dalla direttiva in vigore. Il termine medio effettivo di pagamento del settore pubblico è superiore di 13 giorni a quello delle imprese, che non hanno un limite massimo di pagamento. Per questo motivo il CESE invita le autorità pubbliche a dare l'esempio e a rispettare le norme in vigore.

1.3 La lunghezza e i costi dei procedimenti giudiziari in alcuni Stati membri dell'Unione, oltre al timore di guastare le relazioni d'affari, scoraggiano i creditori dal rivolgersi ai tribunali per recuperare gli importi dovuti. È necessario utilizzare meglio gli strumenti digitali, come pure promuovere l'alfabetizzazione finanziaria e altri strumenti di garanzia (ad esempio garanzie bancarie, il pagamento del prezzo di acquisto come pegno o il diritto di ritenzione), nonché favorire modalità alternative di risoluzione delle controversie.

1.4 Il CESE ravvisa i vantaggi potenziali derivanti dalla designazione di organi di contrasto nazionali. Sottolinea però che tali autorità dovranno operare in modo obiettivo e garantire la massima riservatezza nel trattamento delle informazioni sensibili sul piano commerciale trasmesse da imprese o autorità pubbliche, senza imporre ulteriori obblighi di comunicazione.

1.5 Il CESE sostiene lo sviluppo e l'offerta di programmi di alfabetizzazione finanziaria in collaborazione con le autorità nazionali, il settore bancario, associazioni o istituzioni europee (ad esempio l'Alleanza europea delle piccole imprese (*European Small Business Alliance* — ESBA)/la BCE) e organizzazioni imprenditoriali. I servizi pubblici o gli enti pubblici, come pure le parti sociali e le camere di commercio, potrebbero offrire formazioni sull'alfabetizzazione finanziaria e servizi di consulenza in materia di ritardi di pagamento senza essere soggetti alle norme sugli aiuti di Stato.

1.6 Occorre prestare particolare attenzione ai ritardi di pagamento in rapporto alle transazioni commerciali tra imprese europee e soggetti di paesi terzi.

1.7 La relazione di valutazione sull'attuazione del regolamento dovrebbe tenere conto delle valutazioni e delle relazioni elaborate dal CESE, dalle parti sociali e dalle camere di commercio, in collaborazione con gli altri colegislatori.

2. **Contesto di riferimento**

2.1 Nel settembre 2023 la Commissione ha pubblicato il *Pacchetto di aiuti per le PMI* che comprende una proposta di regolamento sui ritardi di pagamento, una proposta di direttiva sulla semplificazione fiscale per le PMI e una serie di misure volte a migliorare le prestazioni delle PMI, e in tale quadro viene posto l'accento sul miglioramento dell'agenda «Legiferare meglio», sull'allargamento dell'accesso al credito, sullo sviluppo delle competenze della forza lavoro e su altri meccanismi di sostegno.

2.2 Il pacchetto comprende anche la revisione del quadro giuridico relativo alla direttiva sui ritardi di pagamento, al fine di affrontare le carenze derivanti dalla normativa vigente dell'UE. Più precisamente, la Commissione concentra la sua azione sulla mancanza di misure preventive, sull'effettiva applicazione del meccanismo per i ritardi di pagamento, sull'assenza di un termine massimo di pagamento e sull'agevolazione dell'accesso delle PMI ai meccanismi di ricorso.

2.3 Secondo la relazione 2023 sui pagamenti in Europa della società Intrum, il termine medio di pagamento per le transazioni da impresa a impresa (*business-to-business* — B2B) è di 41 giorni, con un periodo di pagamento medio effettivo di 56 giorni. I termini medi di pagamento del settore pubblico sono di 52 giorni, con un periodo di pagamento medio effettivo di 69 giorni.

2.4 L'accesso ai finanziamenti differisce da uno Stato membro all'altro ([1]), ma rimane in ogni caso un onere significativo per le economie e le imprese caratterizzate da carenze strutturali e/o più vulnerabili alle crisi economiche.

2.5 L'aumento generale dei tassi di interesse nel settore bancario ha avuto un effetto a spirale sui problemi di liquidità delle imprese, comprese le PMI, e in particolare di quelle impegnate nell'attuazione di un piano di investimenti. Inoltre, a incidere negativamente sui risultati delle imprese, in particolare delle PMI, non sono solo gli aumenti dei tassi di interesse nominali, ma anche i differenziali dei tassi di interesse.

3. **Osservazioni generali sulla proposta di regolamento relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento**

3.1 A causa dell'effetto combinato derivante dagli alti costi dell'energia e delle materie prime e dal rimborso dei prestiti necessari per sostenere le attività economiche durante la pandemia di COVID-19, i pagamenti tempestivi hanno assunto un'importanza radicalmente nuova, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) europee. Mentre le autorità pubbliche e le grandi imprese sono in grado di differenziare il portafoglio dei loro clienti e fornitori, le PMI dipendono da un numero limitato di clienti, hanno volumi finanziari e anche riserve finanziarie in quantità ridotta, e operano principalmente a livello regionale e locale. Tuttavia, il diverso potere contrattuale delle parti in causa è solo uno dei motivi alla base dei ritardi di pagamento: la scarsa applicabilità delle norme esistenti rappresenta un notevole ostacolo per i creditori, che tendono a non esercitare i loro diritti al fine di preservare il rapporto d'affari con il debitore.

3.2 La situazione è stata ulteriormente aggravata dall'inflazione eccezionalmente elevata e dai conseguenti aumenti dei tassi di interesse, il che compromette gli investimenti. Nei periodi di perturbazioni economiche si registra un deterioramento dei termini di pagamento, dal momento che le imprese hanno bisogno di garantire i loro flussi di cassa e riserve di liquidità. A differenza delle grandi imprese, le PMI hanno un accesso limitato ai prestiti bancari ([2]) e, pertanto, per alcune di queste imprese i ritardi di pagamento rappresentano una fonte di finanziamento temporaneo e un aiuto per far fronte alle carenze di liquidità. Pertanto, il CESE appoggia la Commissione nel suo proposito di rendere i flussi di cassa più prevedibili, ma solleva alcune perplessità e preoccupazioni circa la soluzione presentata nella proposta di regolamento in esame.

3.3 Il CESE riconosce che l'effetto a cascata dei ritardi di pagamento non incide solo sul corretto svolgimento delle attività quotidiane delle imprese. La mentalità dei ritardi di pagamento, che differisce da uno Stato membro e da un settore all'altro, è anche di ostacolo alla pianificazione degli investimenti nel lungo termine da parte delle imprese.

([1]) Banca centrale europea, *Survey on the Access to Finance of Enterprises in the euro area — October 2022 to March 2023* [Indagine sull'accesso delle imprese ai finanziamenti nella zona euro nel periodo ottobre 2020 — marzo 2021].

([2]) *Delay now, pay later — why SMEs must not put off investing in innovation and greening* [Ritarda oggi, paga più tardi: perché le PMI non devono rimandare gli investimenti nell'innovazione e nell'ecologizzazione], oecdcogito.blog.

3.4 Nella sua valutazione d'impatto la Commissione riconosce che è impossibile quantificare le implicazioni sociali dei ritardi di pagamento ([3]). Tuttavia, questa prassi è dannosa per i titolari di piccole imprese, per le loro famiglie e per i loro dipendenti, e ha gravi conseguenze non solo per i pagamenti relativi a servizi pubblici, affitti e prestiti, ma anche per il morale e la produttività dei piccoli imprenditori, dei loro familiari e dei loro lavoratori. Inoltre, nel 2022 il 47 % delle imprese oggetto dell'indagine di Intrum ha affermato che una maggiore celerità di pagamento sarebbe per loro di aiuto al fine di assumere un numero maggiore di lavoratori ([4]).

3.5 A seguito dell'adozione della direttiva sui ritardi di pagamento (direttiva 2000/35/CE) nel 2000 e della sua prima revisione con la direttiva 2011/7/UE, le prove di prassi di pagamento inique tra tutti i soggetti interessati (autorità pubbliche, grandi imprese e PMI) sono diventate sempre più evidenti, in particolare per quanto concerne i pagamenti delle autorità pubbliche alle imprese ([5]).

3.6 Il CESE riconosce che la direttiva 2011/7/UE in vigore si è generalmente dimostrata efficace nel corso degli anni, e ha dato un notevole contributo a migliorare il clima generale per l'adempimento dei pagamenti, a sensibilizzare sulla questione e a garantire un contesto imprenditoriale più equo. Ciononostante, il problema dei ritardi di pagamento persiste ancora oggi e il CESE riconosce che è necessario agire in modo efficace. Il CESE ritiene pertanto opportuno valutare le opzioni percorribili per migliorare l'applicazione e cambiare la mentalità in materia di pagamenti. Tuttavia, come per qualsiasi altra modifica normativa, la questione dovrebbe essere affrontata con cautela e giudizio, in particolare per quanto riguarda le norme di diritto privato.

3.7 Quest'anno (2023) il termine medio di pagamento per le transazioni da impresa a impresa (*business-to-business* — B2B) è di 41 giorni, e di 52 giorni nel settore pubblico. Il termine di pagamento effettivo per le operazioni B2B è di 56 giorni, ossia 3 giorni in più rispetto allo scorso anno, ed è comunque molto inferiore a quello del settore pubblico, che è di 69 giorni. Questo è un chiaro segnale del fatto che il problema attiene al rispetto dei termini di pagamento concordati tra le parti, piuttosto che alla durata in sé di tali termini. Il CESE ritiene pertanto che la Commissione, con la proposta in esame, intenda affrontare il problema dei termini di pagamento lunghi anziché quello dei ritardi di pagamento introducendo misure eccessivamente restrittive, invece di migliorare il quadro di applicazione in vigore con norme più efficaci.

3.8 Il CESE sottolinea che l'entità dei ritardi di pagamento varia notevolmente da uno Stato membro all'altro ([6]) e anche da un settore economico all'altro. La Commissione avrebbe pertanto dovuto valutare in modo più approfondito la possibilità di modificare la direttiva in vigore e, qualora prevedesse di apportarvi modifiche significative, avrebbe dovuto optare piuttosto per una direttiva riveduta (la cosiddetta rifusione). Tale scelta permetterebbe di evitare ripercussioni su tutti i soggetti interessati, indipendentemente dalle loro dimensioni e dai rapporti di forza tra di essi. Le PMI hanno bisogno di aiuti e le nuove norme dovrebbero mirare a creare per loro un contesto più equo. Di fatto, invece, il complesso di norme proposte dalla Commissione priverà le PMI della flessibilità di cui hanno bisogno da parte dei loro partner commerciali e imporrebbe loro condizioni inutilmente rigorose.

3.9 L'azione della Commissione per assicurare la tempestività dei pagamenti non dovrebbe pregiudicare la possibilità, per le parti coinvolte nelle trattative per la conclusione di contratti, di concordare termini di pagamento più lunghi. Pertanto, il CESE sottolinea l'importanza di trattative flessibili nella fissazione delle scadenze di pagamento e nutre forti preoccupazioni in merito alla proposta della Commissione. Difatti, il limite massimo di 30 giorni proposto abolisce la libertà contrattuale tra imprese. Malgrado la flessibilità di cui beneficiano oggi le imprese, ossia la libertà di negoziare il termine di pagamento, esse pagano in tempi molto più brevi rispetto al settore pubblico, il cui limite massimo di pagamento è di 60 giorni. L'ingerenza nella libertà contrattuale non appare giustificata in questo caso e risulterebbe sproporzionata rispetto ai benefici che si possono realisticamente attendere.

3.10 A tale proposito, il CESE cita i risultati della consultazione pubblica aperta condotta dalla Commissione ([7]), la cui netta conclusione è che l'opzione privilegiata dai rispondenti (il 29 %) è il mantenimento delle norme in vigore sui termini di pagamento. Inoltre, diverse parti interessate, selezionando la risposta *Altre opzioni* tra quelle disponibili, hanno indicato la loro contrarietà a limitare la libertà contrattuale. Infine, nell'evidenziare che il tema sollevato è di assoluto rilievo, il CESE rimanda alla risoluzione del Parlamento europeo del 13 luglio 2023 sullo stato dell'Unione delle PMI, in cui si sottolinea l'importanza di «*affrontare i ritardi di pagamento […] garantendo nel contempo un approccio equilibrato che preservi la libertà contrattuale*» ([8]).

3.11 Il CESE concorda sul fatto che la procedura di verifica o accettazione di beni o servizi non dovrebbe superare i 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ma fa presente che per alcuni imprenditori tale misura è problematica per via delle caratteristiche tecniche dei loro prodotti. È necessario effettuare un attento monitoraggio dell'approccio settoriale, tenendo conto dell'esposizione asimmetrica di determinati settori economici.

([3]) SWD(2023) 314 final, Valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento, punto 227, pag. 58.

([4]) Intrum 2022, Annual and Sustainability Report 2022 — *Long-term credit management for a sound economy* [Relazione annuale e sulla sostenibilità 2022 — Gestione del credito a lungo termine per un'economia sana] (relazione disponibile solo in inglese e svedese).

([5]) Come riferisce la Commissione europea, in alcuni Stati membri le amministrazioni pubbliche necessitano in media di 100 giorni per saldare le loro fatture, con picchi che possono essere nettamente superiori: Ritardi di pagamento: la Commissione deferisce l'Italia alla Corte di giustizia per non aver garantito il pagamento dei fornitori nei termini.

([6]) La relazione della Commissione sulla valutazione delle prestazioni delle PMI sottolinea l'esistenza di notevoli differenze tra gli Stati membri per quel che riguarda l'attuazione delle norme fissate nella vigente direttiva sui ritardi di pagamento, ed evidenzia altresì che i ritardi di pagamento stanno diventando una forma di finanziamento a costo zero. Il documento è consultabile (solo in inglese) cliccando qui: Relazione annuale sulle PMI europee 2022/2023.

([7]) Ritardi di pagamento — aggiornamento della normativa UE.

([8]) TA(2023)0294.

3.12 Il CESE riconosce che una delle principali carenze dell'attuale direttiva risiede nella mancanza di una definizione chiara del concetto di «gravemente iniquo» e nel fatto che i giudici sono obbligati a dare la loro interpretazione di tale definizione. L'ambiguità della disposizione ha suscitato preoccupazioni nel corso degli anni, in quanto ha lasciato alle imprese un margine di manovra per scostarsi dal «riferimento» dei 30 giorni, che può essere esteso a periodi di pagamento più lunghi di 60 giorni di calendario nel settore B2B. A questo proposito, il CESE prende atto dell'intenzione della Commissione di sostituire questo concetto con un elenco di prassi da considerarsi nulle e prive di effetti, di cui all'articolo 9 della proposta di regolamento.

3.13 Tuttavia, sotto il profilo giuridico, non è possibile applicare le disposizioni dell'articolo 9, dal momento che è impossibile dichiarare nulle e prive di effetti — come indicato all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d) — prassi quali quella di «ritardare o impedire intenzionalmente l'invio della fattura». Inoltre, in linea con il punto 3.9 di cui sopra, il CESE ritiene che il riferimento ai periodi di pagamento nelle operazioni B2B di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), debba essere eliminato, poiché si tratta di un elemento che dovrebbe essere deciso esclusivamente di comune accordo tra le parti contrattuali.

3.14 Il CESE, pur comprendendo i vantaggi derivanti dalla designazione di organi di contrasto nazionali, ritiene tuttavia che sia essenziale garantirne un funzionamento corretto ed efficiente. Pertanto, tali autorità dovranno operare in modo obiettivo e indipendente e garantire la massima riservatezza nel trattamento delle informazioni sensibili sul piano commerciale trasmesse da imprese o autorità pubbliche. Finora le autorità nazionali non sono riuscite a garantire il corretto funzionamento dei meccanismi di applicazione, in particolare per quanto riguarda le operazioni tra amministrazioni pubbliche/enti pubblici e imprese (*government-to-business* — G2B). Dati i comprovati ritardi cronici di pagamento da parte del settore pubblico nei confronti delle imprese, il CESE si dichiara preoccupato per la capacità delle autorità pubbliche preposte di far rispettare le norme ad altre autorità pubbliche appartenenti alla stessa struttura di governance.

3.15 Tra gli operatori economici particolarmente colpiti dai ritardi di pagamento da parte delle autorità pubbliche si contano numerose imprese dell'economia sociale, e il problema è tanto più rilevante se si considera che spesso l'unico cliente di queste imprese nel campo della fornitura di servizi di assistenza sociale, nonché di istruzione e formazione, è proprio il settore pubblico. Considerato che per le imprese dell'economia sociale non esiste un mercato privato, esse sono particolarmente esposte poiché non hanno alternative al mercato degli appalti pubblici.

3.16 Di conseguenza, i ritardi di pagamento sono tra i fattori che scoraggiano la partecipazione delle PMI alle gare di appalti pubblici. Gli elementi di prova presentati dalla Commissione mettono in luce che le autorità pubbliche non pagano in modo tempestivo. Il CESE accoglie pertanto con favore il termine di pagamento proposto per le operazioni tra enti pubblici e imprese (G2B) che è fissato a 30 giorni. Le autorità pubbliche dovrebbero dare l'esempio visto che sono partner essenziali per le imprese. La proposta di regolamento raccomanda di assicurare una protezione migliore dei subappaltatori nei lavori di edilizia pubblica imponendo l'obbligo, per gli appaltatori, di fornire alle amministrazioni aggiudicatrici (o agli enti aggiudicatori) la prova di aver pagato i subappaltatori diretti. Questa misura avrà un impatto enorme sui fornitori che si servono del pagamento versato dall'amministrazione aggiudicatrice per pagare i propri subappaltatori.

3.17 Il CESE invita i colegislatori a prendere in considerazione modalità alternative, diverse da quelle previste all'articolo 4 della proposta in esame, per garantire che i subappaltatori vengano pagati nei termini previsti nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici. Imporre all'appaltatore di pagare i suoi subappaltatori diretti prima della presentazione della richiesta di pagamento o contestualmente ad essa è in contrasto con l'obiettivo di garantire che tutti i partecipanti alla catena del valore vengano pagati entro un termine che consenta di mantenere un flusso di cassa adeguato. Come indicato nella proposta della Commissione, vi è un evidente rischio di far ricadere sull'appaltatore la responsabilità del finanziamento anticipato dei lavori. Al fine di garantire il pagamento senza ritardi dei subappaltatori, il CESE raccomanda che l'appaltatore principale rilasci sì una dichiarazione, ma entro un mese a partire dalla data in cui ha ricevuto il pagamento dell'autorità pubblica o dell'ente pubblico. Tale dichiarazione deve certificare l'avvenuto pagamento dei subappaltatori entro trenta giorni dal ricevimento del pagamento da parte dell'autorità pubblica o dell'ente pubblico.

3.18 Le nuove disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 — e basate sugli articoli 3 e 4 della direttiva vigente — costituiscono un passo avanti verso l'obiettivo di una mentalità favorevole a pagamenti rapidi. Le prassi di pagamento inique comprendono spesso la rinuncia immotivata agli interessi di mora purché alla fine venga pagata la somma in questione. Rendendo automaticamente esigibile il pagamento degli interessi di mora, i debitori saranno incoraggiati a rispettare le scadenze stabilite nel contratto. L'articolo 5, paragrafo 3, stabilisce che «[i]l creditore non può rinunciare al suo diritto di ottenere gli interessi di mora». Il CESE, pur comprendendo che questa norma ha la finalità di incoraggiare le PMI a chiedere il pagamento degli interessi di mora, teme però che l'impossibilità a rinunciare a tale diritto possa generare delle difficoltà per le PMI quando siano esse la controparte debitrice.

3.19 A parere del CESE, il nuovo importo fisso di 50 EUR proposto dovrebbe tenere conto della proporzionalità del risarcimento rispetto all'importo dell'operazione considerata.

3.20 Il CESE sottoscrive l'invito rivolto dalla Commissione agli Stati membri affinché incoraggino le PMI a utilizzare strumenti digitali, al fine di agevolare la tempestività dei pagamenti e rendere più facile l'accesso alla formazione in materia di gestione del credito. Poiché l'alfabetizzazione finanziaria e digitale è spesso carente nelle PMI, gli Stati membri dovrebbero rafforzare la collaborazione con le parti sociali, oltre che con le camere di commercio e dell'industria, al fine di raccogliere le buone pratiche in questo ambito e di offrire alle imprese e ai loro lavoratori una formazione in materia. Tenuto conto delle limitate risorse finanziarie da destinare a tale formazione, le organizzazioni imprenditoriali dovrebbero ricevere un aiuto e i mezzi per assicurare questo tipo di formazione, e ciò non dovrebbe essere considerato un aiuto di Stato.

3.21 Il CESE sostiene pienamente l'articolo 16 e sottolinea l'importanza di ridurre al minimo gli ostacoli esistenti, come la complessità connessa all'avvio di procedimenti giudiziari nei confronti dei debitori. Tenuto conto della lunghezza e dei costi dei procedimenti giudiziari, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il ricorso a meccanismi volontari di mediazione e ad altre forme volontarie di risoluzione alternativa delle controversie, al fine di risolvere celermente le controversie in materia di pagamenti.

4. **Osservazioni particolari**

4.1 Il CESE riconosce inoltre che la Commissione dovrebbe porsi come obiettivo anche l'introduzione sistematica di processi volontari per l'emissione di fatture e il trasferimento di denaro per via elettronica, al fine di garantire una maggiore certezza del diritto attraverso prove elettroniche. Tuttavia, considerato il quadro economico precario che le PMI si trovano attualmente ad affrontare, l'adozione di prassi per il pagamento digitale dovrebbe essere sostenuta e agevolata dalla Commissione e dagli Stati membri. Inoltre, l'adozione di queste modalità deve essere alla portata di tutte le imprese. Il CESE raccomanda di introdurle in maniera graduale per dare alle PMI il tempo di acquisire le conoscenze e le risorse finanziarie necessarie per accedere a questi strumenti digitali.

4.2 Il CESE accoglie con favore il tentativo della Commissione di affrontare la questione della mancanza di dati ufficiali sui ritardi di pagamento in Europa, e ritiene necessario lo scambio di buone pratiche a livello europeo tramite il rafforzamento del ruolo dell'Osservatorio dell'UE sui ritardi di pagamento. Il CESE ritiene inoltre che l'Osservatorio debba raccogliere le informazioni e i dati elaborati periodicamente dagli Stati membri, in collaborazione con gli organi di contrasto nazionali (o altre autorità competenti) e con centri di ricerca privati indipendenti, al fine di valutare l'efficacia del regolamento. In ogni caso, non ne dovrebbero derivare ulteriori obblighi di comunicazione per le imprese.

4.3 Il CESE mette l'accento sulla dimensione esterna della proposta in esame. Condizioni severe in materia di termini di pagamento potrebbero forse avere un impatto sulle transazioni commerciali all'interno del mercato unico e far sì che tali operazioni «emigrino» al di fuori dell'UE. Diventerebbe più semplice fare affari con fornitori di paesi terzi, autorizzati ad accettare scadenze di pagamento più lunghe. Ciò potrebbe rappresentare una potenziale minaccia per la competitività dell'Europa e andrebbe evitato.

4.4 Il CESE concorda sul fatto che le operazioni commerciali che devono essere saldate dopo la data di entrata in vigore della proposta di regolamento debbano essere soggette alle sue disposizioni. Tuttavia, tale previsione di legge dovrebbe essere applicabile solo se il contratto in questione è stato firmato dopo la data di entrata in vigore. Il CESE lo ritiene necessario per garantire sia alle imprese che alle autorità pubbliche una transizione ordinata dal quadro giuridico attuale a quello proposto nel regolamento in esame.

4.5 Le prestazioni, in termini di pagamento, del settore pubblico nei confronti degli appaltatori del settore privato dovranno essere monitorate, analizzate e periodicamente riesaminate non solo sulla base dei programmi e delle riforme a livello nazionale, ma anche attraverso una partecipazione più ampia delle parti sociali e dei rappresentanti delle camere di commercio alla valutazione d'impatto e al processo di valutazione sia a monte che a valle.

4.6 Le parti sociali e le camere di commercio potrebbero svolgere un ruolo significativo nello sviluppo di strumenti adeguati per formare ed educare la società in generale su temi e strumenti finanziari nonché su altre procedure in ambito finanziario che contribuiscano a promuovere l'alfabetizzazione finanziaria, poiché questi soggetti conoscono meglio le esigenze e le lacune nei rispettivi settori.

Bruxelles, 17 gennaio 2024

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo

Oliver RÖPKE